

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Croce Rossa Internazionale a Ginevra (3655)	6
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	6, 7
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Lenoci Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	7
Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3643)	3	Martini Maria Eletta, <i>Relatore</i>	6, 7
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Sarti Adolfo	7
Crescenzi Ugo, <i>Relatore</i>	3, 4, 5	Votazione nominale:	
Lenoci Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4, 5	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	8
Mammone Natia	4, 5	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Votazione nominale:		Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3730)	8
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	6	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	8, 9
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Crescenzi Ugo, <i>Relatore</i>	8, 9
Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della		Lenoci Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	9
		Votazione nominale:	
		Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Craxi, De Mita, Forlani ed Intini, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lenoci, Rossi, Alessi e Cristoni.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri » già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 febbraio 1989.

Comunico ai colleghi che la Commissione affari costituzionali ha espresso in data 11 ottobre 1989 parere favorevole. La V Commissione bilancio e tesoro ha

inoltre espresso in data 5 aprile 1989 il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sia interpretata come mera distribuzione delle somme nei limiti dello stanziamento previsto per il 1989 nell'apposito capitolo di bilancio, aumentato in misura pari al tasso di inflazione degli anni 1990 e 1991, a norma dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera c) della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988 ».

L'onorevole Crescenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Il disegno di legge presentato al Senato dal ministro degli affari esteri prevede che gli enti a carattere internazionalistico di natura privata non debbano più essere sottoposti all'obbligo della contabilità cui sono soggetti gli enti pubblici, come previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge del 28 dicembre 1982, n. 948, salvo l'obbligo di produrre ulteriori atti, informazioni o documenti che il Ministero intenderà richiedere.

L'altro ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge introducendo talune modifiche riguardanti la soppressione del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 948, che escludeva dai contributi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, poiché il legislatore a suo tempo aveva ritenuto che in materia intervenissero altre leggi: la legge n. 38 del 1979 e la legge n. 7 del 1981, oggi non più in vigore.

Il Senato, pertanto, ha deliberato di sopprimere il divieto contenuto nell'articolo 1, il relatore condivide entrambe le modifiche introdotte nel testo, proponendo quindi l'approvazione del disegno di legge.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero solo sottolineare che il parere espresso dalla Commissione bilancio concerne la distribuzione delle risorse e non l'aumento delle spese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NATIA MAMMONE. Desidero chiedere alcuni chiarimenti in merito allo spirito del disegno di legge. Se ho ben compreso si intende semplificare le procedure di controllo sui contributi che vengono erogati, equiparando la disciplina degli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri a quelli finanziati da altri ministeri. Se la semplificazione delle procedure significa rendere possibili i controlli, il gruppo comunista è d'accordo.

Le perplessità sorgono perché non mi sono chiari i termini della questione: il Senato ha introdotto l'abolizione del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 948 del 1982 che escludeva dagli enti ammessi al finanziamento quelli per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per i quali si procedeva in base ad altra legislazione. È vero che le leggi cui si faceva riferimento non sono più operanti, ma attualmente è in vigore la nuova legge n. 49 del 1987 che riguarda appunto tali organismi. La nostra preoccupazione è che l'abolizione *tout court* di questa norma renda possibili surrettizie forme di finanziamento ad organizzazioni che non riescono a rientrare tra quelle previste dalla legge n. 49.

Pertanto, chiedo spiegazioni su questo problema.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Più che cercare di rendere impossibile il cumulo

di contributi, si è inteso evitare l'esclusione di enti che, pur inseriti nella tabella, svolgano attività nel campo della cooperazione internazionale. Per altro non si ha un ampliamento delle capacità di intervento.

NATIA MAMMONE. Allora avevo capito bene.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Gli enti inseriti nella tabella annessa alla legge n. 948 operano anch'essi in ambito internazionale e, tuttavia, in base a questa norma di esclusione, non potrebbero esercitare questa attività.

PRESIDENTE. Si tratta di un novero ben specificato di enti.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Infatti, sono già inseriti nella tabella e godono di un proprio finanziamento specifico. Occorre evitare che ad essi venga preclusa l'operatività nel campo della cooperazione internazionale.

NATIA MAMMONE. Eppure, mi pare non sia questo lo scopo della modifica del provvedimento, poiché gli enti presenti nella tabella della legge n. 948 sono già finanziati dalla legge. La soppressione della norma servirebbe ad estendere ad altri enti che operano nel campo della cooperazione internazionale la possibilità di usufruire di detti finanziamenti. È vero che questa misura si iscrive nell'ambito dello stesso capitolo che reca maggiori oneri, ma, in sostanza, stiamo discutendo se non si stia verificando che rientri dalla finestra ciò che abbiamo fatto uscire dalla porta. Infatti, un allargamento delle maglie potrebbe consentire a chiunque di accedere a questo finanziamento.

Non capisco perché due leggi diverse disciplinino queste possibilità di intervento.

PRESIDENTE. La tabella fu approvata dalla nostra Commissione durante la scorsa primavera.

UGO CRESCENZI, *Relatore*. Leggo testualmente il terzo comma dell'articolo 1, che si propone di sopprimere: « Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7 salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo ». Con la soppressione di questa norma consentiamo che gli enti operanti nel settore della cooperazione possano essere inclusi nell'elenco; tuttavia quest'ultimo è già stato approvato con legge.

Pertanto non si tratta né di assegnare ulteriori contributi agli enti già inclusi né di includere nuovi enti fra quelli già previsti: vogliamo soltanto consentire agli enti già inclusi, per i quali è già previsto un finanziamento di intervento, di operare anche nel settore della cooperazione. È questo il modo corretto di interpretare la proposta di soppressione del terzo comma.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 948 stabilisce che nella tabella non vengono ammessi gli enti che operano nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Con la vecchia disciplina in materia di cooperazione, posta dalla legge n. 38 del 1979, vi era la possibilità di finanziare questi enti, mentre con la riforma del 1987 questa possibilità è stata preclusa. Sulla base di questa nuova situazione, una serie di enti che avevano sempre goduto del finanziamento del Ministero degli affari esteri si sono trovati scoperti su ambedue i fronti.

NATIA MAMMONE. Vorrei però ricordare che alcuni organismi hanno dovuto modificare le proprie ragioni sociali per poter accedere ai finanziamenti del Ministero, magari trasformandosi in organizzazioni non governative. Si tratta di enti che, pur lavorando in ambito internazio-

nale, non usufruivano dei finanziamenti dell'amministrazione degli affari esteri. In sostanza ci troviamo in un campo estremamente vasto e sarà bene discutere di ciò in altra occasione. Francamente, crea qualche problema il fatto di sopprimere una norma che potrebbe non soltanto tornare utile in futuro all'IPALMO o all'Istituto di studi africani per il lavoro che svolgono, ma anche aprire le porte ad altre organizzazioni ed enti di diritto privato.

PRESIDENTE. Enti che, comunque, sono stati fissati in una tabella che abbiamo approvato proprio in questa sede.

NATIA MAMMONE. Ho ritenuto opportuno esternare queste preoccupazioni non per spirito di contraddizione, ma per esprimere perplessità su un modo, anche nostro, di lavorare non sempre coerente, a fronte della necessità di mettere ordine in tutta la materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982 n. 948, è soppresso.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finan-

ziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza ».

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3643):

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Boniver, Caria, Crescenzi, Cristoni, Duce, Gangi, Lenoci, Martini, Napoli, Orsini Bruno, Piccoli, Radi, Rossi, Sarti, Scotti Vincenzo.

Si sono astenuti:

Ciabbarri, Crippa, Gabbuggiani, Lauricella, Mammone, Marri, Pajetta, Rubbi Antonio, Serafini Anna Maria.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (3655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra ».

Comunico che in data 10 ottobre 1989 la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione, con la seguente specificazione: « Con l'avvertenza che la copertura finanziaria nella formulazione indicata nel testo del disegno di legge è valida se l'approvazione definitiva del disegno di legge interviene entro il 31 dicembre 1989 ».

L'onorevole Martini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. L'iniziativa di erigere un museo della Croce rossa internazionale con sede in Ginevra fu assunta nel 1985; tutti ricorderemo quando la prima pietra fu posta dalle signore Reagan e Gorbaciov.

Da quel momento, sono stati raccolti fondi, già pervenuti alla Croce rossa internazionale, in favore di questo museo, cui spetta il compito di evidenziare l'azione di soccorso umanitario svolta dalla Croce rossa nel corso della storia durante le guerre che hanno sconvolto il mondo e non solo in quelle circostanze.

Dal documento a nostra disposizione risulta che la Francia, la Germania e l'Unione Sovietica hanno già concesso un contributo rispettivamente di 400, 700 e 900 milioni.

La Fondazione del museo internazionale della Croce rossa ha chiesto che anche l'Italia partecipi all'iniziativa, ricordando come la nascita del comitato italiano venga fatta risalire alla battaglia di Solferino del 1859; dovremo dunque rivolgere una particolare attenzione a questo episodio accaduto nel nostro paese durante la seconda guerra di indipendenza.

Non solleviamo certamente alcuna obiezione, esprimiamo anzi il nostro apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Croce rossa internazionale.

Il disegno di legge al nostro esame prevede la partecipazione italiana al finanziamento per la costruzione del museo della Croce rossa internazionale a Ginevra mediante il versamento di un contributo di 400 milioni, nonché la concessione di 100 milioni in favore del museo di Castiglione dello Stiviere. Tale costruzione è già esistente, ma vi è la necessità di apportare ulteriori miglioramenti.

All'onere complessivo di 500 milioni si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale ».

Sul provvedimento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, ricordando tuttavia che la formulazione risulta valida se l'approvazione definitiva del disegno di legge interviene entro il 31 dicembre 1989.

Sulla base delle considerazioni espresse, ritengo di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADOLFO SARTI. Desidero semplicemente porre un quesito, se il finanziamento in favore del museo di Castiglione dello Stiviere sia riferito ad una iniziativa che è già in atto.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. Si tratta solo di potenziare le attuali strutture.

ADOLFO SARTI. Certamente l'iniziativa è degna di merito, perché giustamente la località di Solferino, dove tra l'altro si svolse uno spaventoso massacro, viene considerata la patria della Croce rossa. Credo sia giusto costruire un museo che ricordi la stupidità della guerra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. E autorizzata la partecipazione italiana al finanziamento della costruzione del Museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra mediante il versamento di un contributo di lire 400 milioni.

2. E altresì autorizzata la concessione di un contributo di lire 100 milioni in favore del Museo di Castiglione dello Stiviere.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione

di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra » (3655):

Presenti e votanti 26

Maggioranza 14

Hanno votato sì 26

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Boniver, Caria, Ciabbarri, Crescenzi, Crippa, Cristoni, Duce, Gabbuggiani, Gangi, Lauricella, Lenoci, Mammone, Marri, Martini, Napoli, Orsini Bruno, Pajetta, Piccoli, Radi, Rossi, Rubbi Antonio, Sarti, Scotti Vincenzo, Serafini Anna Maria.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 marzo 1989.

Comunico che in data 10 ottobre 1989 la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione, con la seguente precisazione: « Con l'avvertenza che la copertura finanziaria nella formulazione indicata nel testo del disegno di legge è valida se l'approvazione definitiva del disegno di legge interviene entro il 31 dicembre 1989 ».

L'onorevole Crescenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è stato presentato dal ministro degli affari esteri al Senato in coerenza con la risoluzione 36/151. adot-

tata dall'Assemblea generale il 16 dicembre 1981 ed approvata anche dall'Italia, con la quale è stato costituito il « Fondo di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura ».

Successivamente, nel 1984, la stessa Assemblea generale ha adottato il testo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli disumani o degradanti convenzione che si inquadra nella più ampia azione politica e culturale delle Nazioni Unite.

Il fondo di cui ci occupiamo persegue finalità più concrete e immediate, in quanto si occupa di sostenere le vittime della tortura e le loro famiglie.

Il contributo previsto è quantificato nella misura di 30 mila dollari annui per il quinquennio 1989-1993; per la sua determinazione si è tenuto conto dell'entità del versamento determinato dagli altri paesi maggiori contribuenti, effettuando una valutazione media dei livelli di contributo.

In realtà, come è stato rilevato anche durante la discussione svoltasi al Senato, esso non sembra proporzionato allo scopo; tuttavia, in attesa di ulteriori accordi intergovernativi preannunciati, non sembra opportuno rinviare l'approvazione del provvedimento.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presen-

tati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni annui per il triennio 1989-1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura »
(Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3730):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Boniver, Caria, Ciabbari, Crescenzi, Crippa, Cristoni, Duce,

Gabbuggiani, Gangi, Lauricella, Lenoci, Mammone, Marri, Martini, Napoli, Orsini Bruno, Pajetta, Piccoli, Radi, Rossi, Rubbi Antonio, Sarti, Scotti Vincenzo, Serafini Anna Maria.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 9 novembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO